

Appendice normativa 2020

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).
(Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 febbraio 2005, n. 7, suppl. n. 2)

Articolo 12

Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2005.

omissis

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono esentate dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del medesimo decreto.

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)
(pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 4)

Art. 15

Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive

~~1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di 0,46 punti percentuali.¹~~

omissis

9. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008 le aziende pubbliche di servizi alla persona sono esentate dal pagamento dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

¹ Comma abrogato dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2010, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)
(pubblicata nel B.U. 28 dicembre 2010, n. 52, suppl. n. 1)

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e altre disposizioni relative all'IRAP

omissis

~~3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con esclusione dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è ridotta di ulteriori 0,46 punti percentuali nei confronti dei soggetti passivi tenuti al versamento di contributi per la cassa integrazione guadagni.²~~

4. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma.³

omissis

Art. 27 bis

Agevolazione per il finanziamento dell'attività di promozione turistica

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo

² Comma abrogato dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013

³ Con sentenza 25 novembre 2011, n. 323 (g.u. 30 novembre 2011, I serie speciale, n. 50) la corte costituzionale ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava il comma 4. Per i criteri di individuazione degli enti bilaterali di cui al comma 4 vedi la deliberazione di giunta provinciale 17 maggio 2013, n. 911. Con deliberazione di giunta provinciale 23 agosto 2013, n. 1713 è stato accreditato l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino (EBAT).

in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica.⁴

Art. 27 ter

Agevolazione per la ricapitalizzazione delle imprese

~~1. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ai soggetti passivi titolari di reddito d'impresa che applicano le aliquote stabilite dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia pari all'importo corrispondente al rendimento nozionale, come definito dal comma 2 di quest'articolo, del nuovo capitale proprio, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).~~

~~2. Il rendimento nozionale è determinato applicando al nuovo capitale proprio l'aliquota percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale entro il mese di febbraio di ogni anno in misura non superiore ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di tre punti percentuali.~~

~~3. Per gli apporti di nuovo capitale proprio effettuati negli anni 2012 e 2013 la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 può elevare la deduzione di cui al comma 1 fino a tre volte per un periodo non superiore a quattro anni.⁵~~

Art. 27 quater

Agevolazione per le nuove iniziative produttive

1. Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione d'aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista da quest'articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi.

2. L'agevolazione prevista da quest'articolo è cumulabile con le agevolazioni previste dagli articoli 27, commi 3 e 4, 27 bis e 27 ter.

3. L'articolo 3, comma 3 bis, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, resta applicabile, limitatamente al triennio di decorrenza ivi stabilito, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale prima dell'anno 2012.⁶

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 2 della l.p. 7 febbraio 2012, n. 2 e dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 febbraio 2012, n. 316 (b.u. 6 marzo 2012, n. 10), parzialmente modificata dalla deliberazione 28 marzo 2014, n. 460.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 11 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)

(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)

Art. 10

*omissis*⁷

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2012, n. 9

Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

(b.u. 17 maggio 2012, n. 20, straord. n. 2)

Art. 3

*omissis*⁸

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)

(b.u. 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2)

Art. 11

*omissis*⁹

Art. 12

Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP

~~1. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta di 0,2 punti percentuali.¹⁰~~

⁷ Articolo modificativo dell'art. 27 e aggiuntivo degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies, 27 sexies della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.

⁸ Articolo modificativo dell'art. 27 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

⁹ Articolo modificativo dell'art. 27 quater della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

¹⁰ Comma abrogato dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma¹¹.

2 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, quanto previsto dal comma 2, si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale dai soggetti indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. *omissis*

4. Al fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi riconosce ai soggetti passivi IRAP una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, con propria deliberazione¹² stabilisce:

a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;

b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

5. Nel caso in cui lo Stato introduca o incrementi la deducibilità IRAP in materia di costo del lavoro la Giunta provinciale con propria deliberazione, da adottare entro il mese di aprile di ciascun anno, riduce il limite di cui al comma 4, lettera a), tenendo conto della norma statale e con la decorrenza prevista dalla medesima norma.

¹¹ Si veda la deliberazione della giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969.

¹² Si veda la deliberazione di giunta provinciale n. 279 del 22 febbraio 2013 (modificata dalla deliberazione 20 dicembre 2013, n. 2687).

6. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di ulteriori 0,46 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano almeno uno dei seguenti parametri:

a) un incremento, rispetto alla media del triennio precedente, del 5 per cento del valore della produzione netta ai fini IRAP, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini dell'IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini dell'IRAP;

b) un incremento, rispetto alla media del triennio precedente, del 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

c) l'adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune oppure l'adesione a consorzi o società consortili previsti dall'articolo 24 octies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

7. Il contratto di rete e i consorzi o le società consortili previsti dal comma 6, lettera c), devono essere rispettivamente redatti o costituiti a partire dal 1° gennaio 2013. La riduzione d'aliquota spetta per il periodo d'imposta di adesione e per quello successivo. La quantificazione dell'incremento della grandezza prevista dal comma 6, lettera a), è effettuata, anche per il triennio precedente, sulla base della disciplina dell'IRAP in vigore nell'esercizio per il quale viene applicata l'aliquota agevolata, tenendo conto degli effetti degli eventi aziendali e societari straordinari intervenuti. Ai fini del rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 6, lettera b), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati dall'articolo 11, commi 4 bis 2 e 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

8. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi derivanti da operazioni di fusione intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta di 1,38 punti percentuali. L'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui si effettua la fusione e per i due successivi. L'agevolazione non si applica alle operazioni di fusione intervenute tra società controllate, anche per interposta persona, dallo stesso soggetto, o tra loro controllate o collegate, salvo il caso in cui il rapporto di controllo o di collegamento è intervenuto entro l'anno precedente all'operazione di fusione. L'agevolazione è applicabile se dal conto economico di tutte le società partecipanti alla fusione, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, in base all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra questi versamenti non sono compresi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista dal comma 6.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, ai soggetti passivi del settore privato è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta relativi al personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di contratti di solidarietà espansivi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1984, n. 863. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.

~~9 bis. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti passivi del settore privato è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta, per il personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano – a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo – la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età. La deduzione opera se dalla predetta assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo comma¹³.~~

9 ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.

10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo nonché i criteri per la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle misure agevolative¹⁴.

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 9

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie
(b.u. 15 maggio 2013, n. 20, straord. n. 1)

Art. 5

*omissis*¹⁵

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 2013, n. 16

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)
(b.u. 13 agosto 2013, n. 33, suppl. n. 3)

Art. 33

¹³ Commi abrogati dall'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013

¹⁴ Articolo così modificato dal comma 5 bis dell'art. 13 bis della l.p. 14 luglio 2000, n. 9 (aggiunto dall'art. 39 della presente legge), dall'art. 5 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9, dall'art. 33 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 1, comma 5 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (che ha abrogato i commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis. Vedi anche l'art. 1, commi 6 e 7 della stessa l.p. n. 1 del 2014), dall'art. 15 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, che ha introdotto il comma 2 ter, e dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 (che ha eliminato, al comma 2.1, il riferimento agli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell'art. 110 del regio decreto n. 773/1931). Per l'attuazione dell'articolo vedi le deliberazioni della giunta provinciale 22 febbraio 2013, n. 278 e 20 dicembre 2013, n. 2688.

¹⁵ Articolo modificativo dell'art. 12 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014, n. 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) (b.u. 24 aprile 2014, n. 16, straord. n. 1)

Art. 1

Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,1 punti percentuali.
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:
 - a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;
 - b) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - c) di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.
3. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I

¹⁶ Articolo modificativo, tra gli altri, degli articoli 27 e 27bis della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 12 l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi)

soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a).

4. Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,9 per cento.
5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
 - b) articolo 27, comma 3, e articolo 27 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - c) articolo 12, commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.
6. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nel periodo d'imposta successivo, della riduzione di 0,46 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
7. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nei due periodi d'imposta successivi, della riduzione di 1,38 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.
9. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3.¹⁷

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*¹⁸
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito,

¹⁷ Articolo così modificato dall'art. 15, comma 1 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Vedi anche, in relazione al comma 4, l'art. 15, comma 6 della l.p. n. 14 del 2014. Per l'attuazione dell'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 settembre 2014, n. 1620.

¹⁸ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,6 punti percentuali.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:
 - a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
 - b) di 2,3 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
 - c) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.
 4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.
 5. *omissis*¹⁹
 6. *omissis*²⁰
 7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 della legge provinciale n. 1 del 2014; alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella D.²¹

¹⁹ Comma modificativo dell'art. 12 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

²⁰ Comma abrogato dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

²¹ Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21.

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 21
legge di stabilità provinciale 2016

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. omissis²²
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:
 - a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
 - b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
 - c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.
4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

²² Comma modificativo dell'art. 15 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.
6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione²³ stabilisce:
 - a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
 - b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.
7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.
8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento.
9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:
 - a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;
 - b) ²⁴
 - c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai

²³ Per i criteri attuativi della disposizione si veda la deliberazione di Giunta provinciale n. 883 del 31 maggio 2016.

²⁴ Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 1 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20.

sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.
11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.
- 11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
12. *omissis*²⁵
13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i sei successivi è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.
- 14 bis. Per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).²⁶

²⁵ Comma modificativo dell'art. 12 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

²⁶ Articolo così modificato dal comma 1 dell'art. 1 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18, dall'art. 1 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15 e dall'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019,

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20

legge di stabilità provinciale 2017

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia

1. omissis²⁷
2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia.
- 2 bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale). Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al

n. 13. Per i criteri attuativi della detrazione di cui ai commi 13 e 14 si veda la deliberazione di Giunta provinciale n. 2554 del 29 dicembre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 456 del 24 marzo 2017. Per i criteri attuativi della detrazione di cui al comma 14bis si veda la deliberazione di Giunta provinciale n. 1751 del 28 settembre 2018.

²⁷ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

- 2 ter. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalità dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilità aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali.
- 2 quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente.
3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i cinque successivi è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.
4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:
- a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
 - b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.
6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.²⁸

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 18
legge di stabilità provinciale 2018

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. omissis ²⁹
2. omissis ³⁰

Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.
- 1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del

²⁸ Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15 e dall'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13. Per i criteri attuativi della deduzione di cui ai commi 3 e 4 si veda la deliberazione di Giunta provinciale n. 1123 del 21 luglio 2017.

²⁹ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

³⁰ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.
3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).
- 3 bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Le agevolazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).
- 4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).
5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017.³¹

³¹ Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15 e dall'art. 2 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2018, n. 15
assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2018 – 2020

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

omissis³²

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2019, n. 13
Legge di stabilità provinciale 2020

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. omissis³³
2. omissis³⁴
3. omissis³⁵
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono fissate rispettivamente nella misura statale del 3,90 per cento e del 4,20 per cento nel caso in cui i datori di lavoro non rispettino, nei confronti della generalità o di intere categorie di dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi soggetti non si applicano le agevolazioni IRAP previste da altre disposizioni provinciali. Questo comma non si applica nel caso in cui il trattamento normativo e retributivo, pur non discendendo da contratti collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli accordi e ai contratti sopra nominati.
5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

³² Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21, dell'art. 1 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, dell'art. 4 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questi tre articoli).

³³ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

³⁴ Comma modificativo dell'art. 1 della l.p. n. 29 del 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

³⁵ Comma modificativo dell'art. 4 della l.p. n. 18 del 2017; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

**NB: per la normativa provinciale aggiornata in tempo reale è possibile fare riferimento alla banca dati del Consiglio provinciale, accessibile al seguente indirizzo:
<http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>**